# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2638-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

## (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **BERTINELLI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

## APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 1° ottobre 1965*** (*Stampato n. 1008*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO *AD INTERIM* DEGLI AFFARI ESTERI
**(MORO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(TREMELLONI)**

COL MINISTRO DEL TESORO
**(COLOMBO EMILIO)**

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
**(MEDICI)**

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
**(MATTARELLA)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 ottobre 1965***

—

## Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè adottato a New York il 28 settembre 1962

***Presentata alla Presidenza il 9 dicembre 1965***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo internazionale del caffè è stato concluso nell'ambito delle Nazioni Unite e costituisce uno strumento che tende a disciplinare il mercato mondiale di tale prodotto, dall'esportazione del quale dipendono le risorse valutarie di molti paesi e di conseguenza, la possibilità di realizzare i rispettivi programmi di sviluppo economico e sociale. Il preambolo dell'Accordo precisa che gli Stati contraenti sono convinti che il commercio mondiale del caffè denunci una tendenza allo squilibrio cronico fra la produzione ed il consumo, con un conseguente accumulo di *stocks* e ampie oscillazioni di prezzo. Tale tendenza, che il normale giuoco delle forze di mercato non ha mostrato, in passato, di essere in grado di risolvere spontaneamente, rende necessaria

l'adozione di misure convenzionali che costituiscono appunto l'obbiettivo primario dell'Accordo.

D'altro lato, l'Accordo cerca di offrire ai paesi consumatori un approvvigionamento di caffè sul mercato internazionale a prezzi equi e stabili, ed è diretto inoltre a promuovere un incremento di consumi che in molti paesi, fra cui il nostro, si traduce anche in un corrispondente incremento del gettito fiscale.

Può dirsi dunque che gli obiettivi generali dell'Accordo, pur essendo in via prioritaria indirizzati verso un risanamento delle conseguenze che lo squilibrio fra produzione e consumo comporta per i paesi in via di sviluppo, coincidono anche con alcuni notevoli interessi dei paesi consumatori i quali hanno infatti nella grande maggioranza firmato e ratificato l'Accordo di New York.

Sono a tutt'oggi membri di pieno diritto dell'Accordo 34 paesi esportatori, che raggiungono il 96,6 per cento della produzione mondiale e 21 paesi importatori, che raggiungono il 91,6 per cento delle importazioni mondiali. Il paese importatore di gran lunga più importante fra quelli che non hanno ancora ratificato l'Accordo è l'Italia (quarto importatore assoluto con il 4 per cento del totale delle importazioni mondiali). Con l'accessione dell'Italia, i membri aderenti raggiungerebbero pertanto il 95,6 per cento delle importazioni mondiali.

L'Organizzazione internazionale del caffè creata dall'Accordo di New York ha sede a Londra e si compone di due organi principali, il Consiglio internazionale del caffè e il Comitato esecutivo.

Il Consiglio è composto di tutti i membri dell'Accordo ((l'Italia ha sinora partecipato alla sessione del Consiglio con una delegazione di osservatori) cui spetta un voto proporzionale al volume medio delle rispettive importazioni, se si tratta di paesi importatori, al volume medio delle rispettive esportazioni, se si tratta di paesi esportatori. Esso costituisce la massima autorità dell'Organizzazione e assicura l'esecuzione delle norme dell'Accordo sulla base dei poteri che il trattato gli conferisce. Spetta al Consiglio di procedere alla ripartizione annuale dei voti fra i paesi membri, di approvare i bilanci, di fissare i contingenti globali di esportazione e in linea generale di decidere sugli obiettivi nazionali e mondiali della produzione, fissare una politica di *stock*, ecc.

Il Comitato esecutivo, organo ristretto composto di 14 membri (7 esportatori e 7 importatori), ha il compito principale di sorvegliare l'andamento del mercato del caffè ed il corso dei prezzi e di fissare le quote di esportazione per ogni singolo paese produttore.

Nei due anni di attività (l'Accordo del caffè è entrato in vigore, con il deposito del previsto numero di strumenti di ratifica, nel 1963) l'Accordo di New York ha dimostrato di essere in grado – forse più di altri analoghi accordi di stabilizzazione sui prodotti di base – di esercitare un effetto moderatore sulle oscillazioni di prezzo del prodotto e sugli squilibri fra produzione e consumo.

Il mezzo più efficace di cui l'Organizzazione dispone è quello dei contingenti di esportazione che vengono fissati annualmente per ciascun paese dal Consiglio e che possono essere modificati trimestralmente dal Comitato esecutivo, in base all'andamento della produzione e del consumo. Tali quote vengono fissate ad un livello generalmente di poco inferiore alla effettiva produzione esportabile per impedire una discesa del prezzo.

Nell'Accordo del 1962 figura in annesso una lista dei contingenti di base per ogni singolo paese produttore; tale lista è stata successivamente modificata varie volte, ma può servire da termine di riferimento per giudicare l'andamento delle esportazioni mondiali. Su un totale di 45.500.000 sacchi da 60 chilogrammi che costituiscono l'esportazione media mondiale, 18.000.000 di sacchi (pari al 39 per cento circa) provengono dal solo Brasile, e 6.000.000 (pari al 13 per cento circa dalla Colombia; gli altri 32 paesi esportatori totalizzano il 48 per cento delle esportazioni. Il risultato di una politica relativamente restrittiva nella concessione di aumenti nelle quote esportabili è stato che il prezzo del caffè non ha subìto quelle variazioni disastrose che hanno caratterizzato i corsi di altri prodotti di base (quali, ad esempio, lo zucchero e il cacao). Esso non è sceso che raramente al di sotto dei 39,99 centesimi di dollaro per libbra, che è considerato il livello minimo di sicurezza per i paesi produttori.

Nell'ultima sessione del Consiglio internazionale del caffè, tenutasi a Londra nel marzo 1965, è stata adottata una risoluzione che, per ora a titolo sperimentale, comporta una innovazione essenziale nel funzionamento dell'Accordo internazionale, in quanto introduce una clausola (*plafond*) dei prezzi stabilendo che l'andamento dei contingenti potrà essere fatto sia dal Comitato esecutivo, come per il passato, sia automaticamente quando il « prezzo quotidiano del caffè », calcolato sulla base della media dei prezzi delle 3 grandi

categorie di caffè (caffè dolce; Brasile; robusta), si porrà al di fuori del margine dei « prezzi di riferimento » che sono ora stati fissati in 38 centesimi per libbra (prezzo minimo) e 44 centesimi per libbra (prezzo massimo).

Un'altra importante risoluzione adottata nell'ultimo Consiglio concerne l'istituzione di un Fondo internazionale del caffè, finanziato dai paesi produttori, al quale i paesi consumatori sono invitati a partecipare; tale fondo è destinato ad aiutare i paesi produttori a sopportare gli oneri derivanti dalle eccedenze di prodotto, accordando loro prestiti destinati soprattutto all'acquisto, affitto e costruzioni di locali di immagazzinamento. I contributi volontari dei paesi produttori non superano i 50 milioni di dollari e saranno proporzionali ai rispettivi contingenti di base.

Accanto a queste disposizioni, che concernono principalmente i paesi produttori, vi sono clausole dell'Accordo che si indirizzano ai paesi consumatori. La più importante è quella che mira al controllo delle importazioni dai diversi paesi di provenienza, per accertare che gli esportatori non abbiano superato le quote loro assegnate. L'organizzazione ha pertanto predisposto un modulo unico di certificati di origine o di riesportazione del caffè che, inviato in copia al Segretariato, consente di tenere sotto controllo l'effettivo andamento del commercio mondiale del prodotto. Una importante disposizione dell'Accordo (articolo 47) afferma che alcune misure attualmente in vigore presso certi paesi consumatori possano, in misura più o meno grave, ostacolare l'incremento del consumo di caffè, incremento che costituisce uno degli obbiettivi principali della Convenzione e per alimentare il quale è disposto un fondo di propaganda a carico dei produttori.

È il problema dei carichi fiscali che pesano sul caffè e dell'influenza che tali carichi hanno sui consumi. L'orientamento di molti paesi consumatori è tuttavia quello di sostenere che, da un lato, i carichi fiscali non hanno che una debole influenza sui consumi, trattandosi di un prodotto non di prima necessità, e dall'altro che una diminuzione dei carichi potrebbe eventualmente seguire, e non precedere, un aumento dei consumi, in maniera da non alterare l'ammontare del gettito fiscale globale. È da notare comunque che l'articolo 47 si indirizza soltanto sotto forma di raccomandazione e che nessun preciso adempimento in materia di diminuzione di carichi fiscali è richiesto ai Paesi consumatori.

L'Italia è il quarto consumatore di caffè (dopo gli Stati Uniti, Germania federale e Francia) con il 4 per cento delle importazioni mondiali. Il consumo *pro capite*, tuttavia è ancora relativamente basso (2,3 chilogrammi per persona all'anno, rispetto a circa 7 chilogrammi negli Stati Uniti; 4,5 in Germania; 4,75 in Francia; 6,5 in Olanda; 6,15 in Svizzera ecc.) se confrontato con altri paesi industrializzati dell'occidente.

Dal punto di vista dell'Italia vi è dunque il generale interesse di ottenere il caffè sui mercati mondiali a prezzi equi ed in misura costante, mentre i consumi interni sono ancora suscettibili di cospicui aumenti.

L'Italia è uno dei paesi dove il carico fiscale sul caffè è più elevato, sia in termini assoluti sia in relazione al reddito nazionale. Il gettito fiscale ricavato dal caffè è stato nel 1962, di 112 milioni di dollari. Questa cifra comprende sia il gettito delle tariffe doganali, peraltro modesto, sia quello delle tasse interne (I.G.E., imposte di consumo ecc.). È evidente quindi l'importanza che assumerebbe, da un punto di vista di gettito fiscale, un incremento del consumo di tale prodotto.

Pur non essendo membro di pieno diritto dell'Accordo l'Italia ha adottato all'interno le disposizioni dell'Organizzazione in materia di certificati di importazione e riesportazione (circolare n. 38 del 3 febbraio 1965 del Ministero delle finanze) per permettere un regolare funzionamento dell'Accordo e per non creare turbamenti nelle rilevazioni statistiche dell'Organizzazione. Nessuna norma dell'Accordo di New York è contraria alla nostra legislazione commerciale né agli impegni della Comunità Economica Europea.

La negoziazione dell'Accordo è stata condotta da una delegazione italiana comprendente rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate ed assistite da esperti delle Associazioni di categoria. Essa si era principalmente preoccupata di escludere dal testo dell'Accordo ogni disposizione che avesse carattere vincolante quanto alla politica fiscale dei paesi consumatori.

Gli unici oneri finanziari derivanti dalla ratifica dell'Accordo sono quelli derivanti dalla partecipazione alle spese dell'organizzazione: essi ammontano a 13.400.000 lire annue.

Sulla base di queste motivazioni, a nome della III Commissione, ho l'onore di proporvi, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

BERTINELLI, *Relatore*.

# DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul caffè, adottato a New York il 28 settembre 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 64 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

All'onere derivante dalla partecipazione all'Accordo indicato nei precedenti articoli, sino a tutto l'anno 1964, sarà provveduto quanto a lire 11.150.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, quanto a lire 16.750.000 con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria di corrispondente importo da prelevarsi dal conto di Tesoreria intestato al Ministero del tesoro per liquidazione beni tedeschi.

All'onere di lire 13.400.000 relativo all'esercizio 1965 sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*